



Ministero dello sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

***Formazione delle graduatorie
dei fornitori di servizi di media audiovisivi
in ambito locale
(art. 1, comma 1034 della legge n. 205/2017)***

Linee Guida



I – Premessa

1. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero), contiene le linee guida che illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA)¹ operanti in ambito locale, in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1034 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificata dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, L. n. 205/17).

2. La norma in questione delinea un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final* e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Il riassetto del comparto radiotelevisivo ha pertanto la finalità di conseguire una gestione maggiormente efficiente dello spettro radioelettrico, *“in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale”* (articolo 1, comma 1031, L. n. 205/17). A tal fine, le procedure in esame mirano a far fronte alle suddette esigenze organizzative del settore e, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, a garantire le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo, promuovendo altresì l'attuazione, in ambito locale, del modello europeo dell'*horizontal entry model*.

3. Le graduatorie dei FSMA saranno formate tramite procedura di selezione effettuata dal Ministero in base ai criteri previsti dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 (oggi integralmente richiamato nella legge 21 settembre 2018, n. 108). A tal fine, i FSMA sono tenuti a presentare domanda di partecipazione per i marchi che intendono diffondere nelle diciotto aree tecniche del territorio nazionale, così come

¹ Per «fornitore di servizi di media» si intende *“il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”* (art. 2, comma 2, lett. b), Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR). L'esercizio dell'attività in ambito locale da parte dei FSMA si riferisce all' *“...attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche a carattere comunitario, in uno o più bacini regionali, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola provincia o di una sola regione, e l'emittente non trasmette in altri bacini”* (articolo 1, comma 1, lettera u) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 /11/CONS del 23 giugno 2011 recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*.



da ultimo definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Agcom) nella Delibera n. 39/19/CONS che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito, PNAF).

4. Si evidenzia che il presente documento è messo in consultazione contestualmente alla pubblicazione delle linee guida relative alle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale previste dall'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.. Ciò allo scopo di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati in relazione ad entrambe le procedure - tra loro strettamente correlate - consentendo al Ministero di tenerne conto nel processo di riorganizzazione complessiva del settore.

II – Procedure di selezione

5. Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione dei FSMA a cui sarà assegnata, in relazione a ciascuna rete di ogni area tecnica, la capacità trasmissiva necessaria al trasporto di un numero predefinito di marchi, specificandone lo standard di trasmissione.

6. In base a quanto indicato nel PNAF, infatti, la configurazione di pianificazione di riferimento (RPC), con l'impiego di sistemi trasmissivi DVB-T2, consentirà il trasporto di circa 40 marchi in SD o circa 15 in HD sulle reti locali di 1° livello, a cui si potranno aggiungere circa 23 ulteriori marchi in SD o circa 8 programmi in HD, trasportabili da ciascuna rete locale di 2° livello².

7. Va in ogni caso sottolineato che, già prima della definitiva adozione dei sistemi trasmissivi DVB-T2, sulla base di quanto disposto dal decreto sulla c.d. *road map*, un uso adeguato della capacità trasmissiva disponibile consentirà la trasmissione di tutti i marchi utilmente collocati in graduatoria.

8. Le procedure di selezione dei FSMA formeranno un'unica graduatoria in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF e saranno svolte seguendo le tempistiche previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che

²Il PNAF, all'articolo 1, comma 2 prevede la pianificazione di:

- 1 rete locale di 1° livello in banda UHF con copertura di popolazione non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello);
- 1 o più reti locali di 2° livello in banda UHF senza vincolo di copertura, nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica (Cfr. allegato 1 e 2 della citata delibera recante il PNAF).



definisce la c.d. *Road Map*, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della L. n. 205/17, il cui documento in consultazione pubblica è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

9. I soggetti che, in ciascuna delle aree tecniche, si collocheranno utilmente in graduatoria avranno diritto ad utilizzare la capacità trasmissiva nella disponibilità degli operatori di rete (sulle reti di primo o di secondo livello) che, in tali aree, saranno a loro volta selezionati con le procedure di cui al comma 1033 del citato articolo 1 della L. n. 205/17.

10. L'accesso a detta capacità trasmissiva avverrà in base a negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA che dovranno dare luogo ad un accordo entro un termine - da definire nel bando - successivo alla pubblicazione degli esiti delle relative procedure. Nei casi di eventuale assenza di accordo tra le parti, entro detta scadenza, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei FSMA all'offerta degli operatori di rete, in base alla posizione in graduatoria che detti fornitori avranno acquisito ad esito delle procedure di cui alle presenti linee guida.

1) Esprimere osservazioni in merito al trasporto dei marchi utilmente collocati in graduatoria, nel periodo di transizione, precedente al passaggio al DVBT2

2) Esprimere osservazioni in relazione alla scelta di prevedere un'unica graduatoria per ognuna delle 18 aree tecniche del PNAF

3) Esprimere osservazioni in relazione alla tempistica prospettata per lo svolgimento delle procedure in base agli interventi previsti nel documento in consultazione pubblica della *Road Map*

III – Domanda di partecipazione alle procedure

11. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034 della L. n. 205/17, possono presentare domanda di partecipazione i FSMA abilitati ad operare in ambito locale, che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito TUSMAR) anche in base a quanto previsto nella Delibera dell'AGCom n. 353/11/Cons o, in caso di imprese nuove entranti, che abbiano richiesto detta autorizzazione al momento della presentazione della domanda.

12. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13. Il FSMA che intenda concorrere per più marchi dovrà presentare domande di partecipazione distinte per ciascuno di essi.



14. Nella domanda di partecipazione il FSMA dovrà indicare la capacità trasmissiva che richiede per la diffusione di tale marchio, in ogni caso non oltre quella necessaria a trasmettere un programma in base alle stime indicate nel PNAF³.

15. Inoltre, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato se la stessa si riferisce, nell'ambito dell'area tecnica di interesse, alla/e sola/e rete/i di primo livello o anche a una o più reti di secondo livello, specificamente indicate. In caso di FSMA a carattere comunitario, dovrà essere indicato se si intenda accedere alla riserva di capacità trasmissiva prevista per tale categoria (v. infra punto 25), fermi restando i vincoli di cui al successivo paragrafo VI ("Regole per la formazione della graduatoria").

16. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante.

17. Alla domanda di partecipazione dovrà essere altresì allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 146/2017, nonché, per i soggetti che al momento di presentazione della domanda non siano titolari di autorizzazione sopra richiamata, copia della richiesta effettuata a tal fine corredata da attestazione dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del Ministero.

IV – Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie

18. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1034 della L. n. 205/17, ai fini della formazione della graduatoria, la posizione di ciascun marchio sarà valutata applicando i criteri di cui al D.P.R. n. 146/2017. In particolare:

1. numero medio dei dipendenti occupati nel biennio precedente effettivamente applicati all'attività di FSMA come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017;
2. numero medio dei giornalisti occupati nel biennio precedente effettivamente applicati all'attività di FSMA come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017
3. media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, per marchio nella relativa regione dell'area tecnica per la quale si fa la domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare

³ Cfr. PNAF, pag. 21.



precedente alla presentazione della domanda, come individuata all'articolo 6, comma 1, lett. c), del D.P.R. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 3 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017;

4. totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative afferenti l'attività di FSMA, come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. e) del D.P.R. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 4 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017.

19. Ai fini della valutazione, in base al criterio 1. di cui al paragrafo che precede, in caso di domande di partecipazione, da parte di un medesimo soggetto, alle procedure per più marchi e/o per più aree tecniche, dovrà essere indicato il numero e la percentuale di utilizzo del dipendente/giornalista da attribuire a ciascun marchio e/o area tecnica. Il punteggio ottenuto per un marchio, in relazione ad un'area tecnica, non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica.

V – Punteggi associati ai criteri di valutazione

20. I punteggi determinatisi con i criteri applicativi di cui alla precedente sezione verranno convertiti nei punteggi per la collocazione in graduatoria, attribuendo alla domanda che avrà conseguito il punteggio più elevato, rispettivamente in base ai parametri a), b) e c), il punteggio massimo riportato nella seguente tabella e a scalare il punteggio alle restanti domande in misura proporzionale.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Numero dipendenti e giornalisti	670
b) Dati AUDITEL	300
c) Costi sostenuti per spese in tecnologie innovative	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	1000

21. La posizione utile in graduatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034 della L. n. 205/17 verrà garantita, in ogni area tecnica, nei limiti della disponibilità di capacità trasmissiva detenuta dagli operatori di rete selezionati a seguito della procedura di cui all'articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17.

22. A nuovi marchi di soggetti nuovi entranti, ai fini del collocamento in graduatoria, verrà riconosciuta una maggiorazione pari ad una percentuale dell' $x\%$ del proprio punteggio, in ragione dell'impossibilità o della difficoltà di ottenere punteggi in relazione ai parametri di cui ai punti b) e c) della precedente tabella. Per le medesime ragioni, ai soggetti nuovi entranti per il marchio per il quale presentano



domanda viene richiesto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al parametro a), che il dato relativo all'occupazione di dipendenti e giornalisti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale. Per nuovo entrante si intende, nei casi di specie, il soggetto che, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio.

4) Esprimere osservazioni in relazione alla definizione di nuovo entrante ed al peso percentuale della maggiorazione ad esso attribuita.

VI. REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

23. Le regole che seguono sono finalizzate a garantire la massima tutela del pluralismo in ciascuna area tecnica, dati i vincoli imposti dalla riforma del sistema radiotelevisivo locale introdotta dalla L. n. 205/17 (“rottamazione obbligatoria” dei diritti d’uso detenuti dagli operatori locali e delle autorizzazioni alla fornitura di contenuti audiovisivi a livello locale)⁴, nonché dal TUSMAR e dalla Delibera AGCom n. 353/11/Cons.

24. Ove un soggetto abbia presentato la domanda per trasmettere il proprio marchio, nell’ambito di una medesima area tecnica, su più di una rete, è ammessa l’aggiudicazione da parte di tale soggetto solo su reti per le quali non sussistano sovrapposizioni territoriali. Ciò al fine di consentire l’accesso al più ampio numero di FSMA partecipanti alla procedura.

25. Una percentuale pari a x% di capacità trasmissiva in ogni area tecnica potrà essere riservata a FSMA a carattere comunitario, che saranno selezionati esclusivamente sulla base dei criteri 1) e 2) indicati al paragrafo IV che precede.

Laddove un FSMA a carattere comunitario voglia essere valutato anche in base ai criteri 3) e 4) esso dovrà chiarirlo nella domanda di partecipazione e, in tal caso, non potrà accedere alla suddetta riserva.

Laddove, a valle delle procedure dovesse residuare capacità trasmissiva non utilizzata dai FSMA a carattere comunitario la stessa sarà attribuita ai FSMA a carattere commerciale, secondo le posizioni acquisite in graduatoria.

26. A conclusione della procedura, a seguito della pubblicazione della graduatoria, nell’ambito di sedute pubbliche da svolgersi, presso il Ministero, i FSMA saranno chiamati ad esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato la domanda di capacità trasmissiva. Il Ministero, procederà all’aggiudicazione in base alla posizione in graduatoria di ciascuno dei FSMA.

⁴ Cfr. PNAF pagg. 20-22.



- 5) Esprimere osservazioni in relazione alla soluzione prospettata per l'ipotesi in cui FSMA si collochino in posizione utile su più reti nell'ambito della stessa area tecnica.
- 6) Esprimere osservazioni in relazione alla domanda di capacità trasmissiva da parte di FSMA a carattere comunitario.

VI. OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI

27. I soggetti aggiudicatari dovranno utilizzare la capacità trasmissiva dichiarata come necessaria per la trasmissione del marchio, in sede di presentazione della domanda.

28. In ogni caso, dovrà essere garantita l'effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato in graduatoria, ai fini dell'efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata per quel dato marchio.

29. Il mancato rispetto di tali obblighi determina la decadenza del titolo autorizzatorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle rilevanti delibere dell'AGCom.